



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL SALUTO AGLI INTERVENUTI

Signori Presidenti di sezione e signori Consiglieri della Corte di appello di Bologna adunati in assemblea generale; signor Procuratore generale della Repubblica, signor Avvocato generale e signori Sostituti Procuratori generali; signori Rappresentanti dell'avvocatura.

Prima di riferire sull'amministrazione della giustizia nel distretto dell'Emilia Romagna per il periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011, non posso non rivolgere il più deferente omaggio al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Nei momenti che stiamo vivendo – tra i più difficili, per tanti versi, dell'intera storia repubblicana – sappiamo bene di potere contare su di Lui, sulla Sua vigile, attenta presenza. Le istituzioni democratiche consacrate nella Costituzione repubblicana non potrebbero avere un custode migliore.

Ringrazio della loro presenza, e saluto con rispetto:
l'Arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza il Cardinale Carlo Caffarra;
il signor Presidente della Regione Emilia Romagna;
i signori rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia;
gli onorevoli deputati e senatori;
il signor Sindaco di Bologna;
il signor Prefetto di Bologna;
il signor Presidente della Provincia di Bologna;
il Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum;

le Magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria;
i signori dirigenti delle sedi locali delle Amministrazioni dello Stato e le altre Autorità oggi presenti.

Un cordiale saluto agli avvocati del Libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato, che quotidianamente vivono le nostre stesse difficoltà.

Altrettanto cordialmente saluto, nei suoi rappresentanti, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Municipale, cui esprimo gratitudine per l'opera che prestano al servizio della collettività, in condizioni che diventano ogni giorno più difficili.

Saluto e ringrazio del loro impegno nel lavoro, che è tanto più meritorio quanto meno conosciuto, quando non sconosciuto, i dirigenti amministrativi, il personale delle cancellerie, delle segreterie e degli Uffici NEP del distretto.

Un saluto, infine, ai rappresentanti degli Ordini professionali, dei sindacati e della stampa, e a tutti coloro che sono oggi qui con noi.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO STATO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

Nel periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011 l'amministrazione della giustizia nel distretto dell'Emilia Romagna ha continuato a manifestare segni di grande sofferenza, al di là dell'emergere di alcuni dati – pochissimi – alquanto positivi in senso strutturale, e di altri che, essi pure positivi, sembrano tuttavia di natura occasionale, e quindi non destinati a durare nel tempo.

In questa relazione, dopo una sommarissima illustrazione della situazione degli Uffici giudiziari del distretto nel loro complesso, accennerò alle cause di quella sofferenza e a quanto è stato fatto e si potrebbe fare per rendere più efficiente (o meno inefficiente) il sistema.

Nel settore civile, i dati dei Tribunali del distretto dell'Emilia Romagna relativi al periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011, confrontati con quelli del precedente periodo annuale, indicano che i procedimenti sopravvenuti sono diminuiti del 3%, che le definizioni sono diminuite del 2,3%, e che le pendenze sono aumentate dell'1,4%. Al 31 dicembre 2010, pendevano davanti ai Tribunali oltre 2.000 cause iscritte più di dieci anni fa.

Presso gli Uffici del giudice di pace sono diminuite in misura notevolissima le iscrizioni di nuovi procedimenti civili, così come le pendenze, nonostante le minori definizioni.

All'andamento dei flussi dei Tribunali può assimilarsi quello della Corte d'appello di Bologna, ove le sopravvenienze sono diminuite (per la prima volta da diversi anni) del 6,9%, le definizioni del 12%, mentre le pendenze sono aumentate del 3,2%. La durata media di un procedimento contenzioso ordinario è stata di 4 anni e 5 mesi, in aumento di un mese rispetto all'anno precedente. Alla data del 31 dicembre 2010 le cause pendenti

erano oltre 16.000, tanto che taluni rinvii disposti per la decisione della causa hanno toccato addirittura l'anno 2018.

Nel settore penale, i procedimenti contro noti iscritti presso le Procure della Repubblica del distretto sono diminuiti del 3,0%; i procedimenti definiti sono diminuiti dell'1,1%; alla data del 30 giugno 2011 la pendenza era aumentata dell'1,3%.

I procedimenti contro noti pervenuti davanti agli Uffici GIP/GUP, quale passaggio di fase del procedimento, sono diminuiti dello 0,2% rispetto al periodo precedente, quelli definiti sono diminuiti dello 0,7%, e pure diminuiti del 6,7% i procedimenti pendenti.

Davanti ai Tribunali ordinari, in composizione collegiale e monocratica, i processi sopravvenuti al dibattimento sono aumentati del 4,6% rispetto al periodo precedente; quelli definiti sono aumentati del 9,5%; alla data di riferimento la pendenza era aumentata dell'11,6%. Da registrare anche qui una pur modesta riduzione dei tempi di definizione, ed una riduzione consistente, invece, dei procedimenti definiti per prescrizione, ammontanti a 8.225 (- 23,8% rispetto all'anno precedente).

Trascurati gli Uffici del giudice di pace, data la loro limitata competenza nel campo penale, in Corte d'appello i processi pendenti alla data del 30 giugno 2011 erano 16.036, ivi inclusi 4.190 processi pervenuti dai Tribunali e non potuti ancora registrare. Stante ciò, si può soltanto dare atto che le definizioni sono state complessivamente 4.465, ovvero quasi il 6% in meno dell'anno precedente, mentre nulla si può dire delle sopravvenienze, poiché non pochi dei processi non registrati erano già pervenuti prima dell'inizio del precedente periodo annuale. Le sentenze di prescrizione sono state 1.078 (- 11,1%), ed il tempo medio di definizione dei processi è passato dai 1.063 giorni degli anni 2009 – 2010 ai 905 giorni del periodo considerato.

Volendo trarre dai dati appena esposti qualche meditata conclusione sulle condizioni della giustizia civile nel distretto, parrebbe motivo di soddisfazione la non irrilevante diminuzione delle sopravvenienze degli affari civili in tutti gli Uffici giudiziari.

Ma se si considera attentamente la questione, senza arrestarsi al dato semplicemente numerico, non sembra potersi affermare con sicurezza che questo mutamento di tendenza sia legato a fattori di sistema. Che, insomma, pur negli anni a venire esso si mantenga inalterato.

Che tale diminuzione, per vero, non sia un fatto occasionale, sembra indiscutibile quanto ai procedimenti sopravvenuti davanti ai giudici di pace. Essendo tali procedimenti costituiti, per la stragrande maggioranza, dalle opposizioni a sanzioni amministrative, e scontando queste, dal 2010, il c.d. contributo unificato, da cui prima erano esenti, il dover pagare tale contributo, 37 euro, all'atto dell'introduzione del procedimento, per lo più relativo a sanzioni di modesta entità, ha certamente costituito, e costituirà pur nel futuro, un decisivo deterrente.

Si può invece fondatamente dubitare di tale conclusione per i procedimenti iscritti davanti ai Tribunali. In verità, analizzando l'andamento delle nuove iscrizioni con riferimento alle materie, si rileva che alla flessione del loro numero complessivo si contrappone un aumento di certe tipologie di procedimenti. Così è, in particolare, per le controversie tanto di lavoro che di previdenza, aumentate rispettivamente del 28,9% e del 4,7%; per le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, aumentate del 4,09% e del 19,26%; per le istanze di fallimento, aumentate del 10,33% (con un aumento delle relative declaratorie nella misura del 13,3%). Ed allora, per spiegare tali accadimenti apparentemente antinomici, non resta che fare riferimento all'attuale grave crisi economica che travaglia il Paese. Nel senso di attribuire il fenomeno alla ben nota onerosità delle cause civili, in rapporto alla loro lunga durata, col conseguente differimento a tempi migliori dell'iniziativa giudiziaria,

fatti salvi i casi di stretta necessità (quelli appena indicati).

Analoghe considerazioni sarebbero da fare, *mutatis mutandis*, per la Corte d'appello, essendo da pensare che appelli non sicuramente fondati se ne facciano di meno.

Ma quand'anche si ritenesse, in ipotesi, esser venuta meno d'un tratto la ben nota litigiosità italiana, gli altri dati sono tali da indurre comunque a note di pessimismo. In realtà, oltre alle minori definizioni dei Tribunali e della Corte d'appello e al pur modesto aumento dei tempi di definizione da parte di quest'ultima, quel che soprattutto preoccupa è che – fatta eccezione per gli Uffici del giudice di pace – le pendenze continuano ad aumentare incontenibilmente, con la conseguenza che, di questo passo, superata una certa soglia, il sistema finirà per implodere sotto il suo stesso peso. Da questo punto di vista, è a maggior rischio la Corte, la quale, con le sue 16.000 pendenze, era, alla data del 31 dicembre 2010, al settimo posto fra tutte le Corti d'appello della Repubblica.

Nel settore penale la situazione non appare certamente migliore. Il pur limitato aumento dei procedimenti contro noti pendenti davanti alle Procure della Repubblica; il forte aumento delle sopravvenienze davanti ai Tribunali dibattimentali e quello, ancora più consistente, delle pendenze; sono tutti elementi che inducono al pessimismo, non parendo poter indurre a qualche ripensamento – per il maggior rilievo attribuibile all'andamento delle pendenze – né la modesta riduzione dei tempi medi di definizione dei processi, né la buona tenuta degli Uffici GIP/GUP, né, infine, la riduzione del (tuttora alto) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di prescrizione. Anche nel penale soffre particolarmente la Corte d'appello, dove tutti i parametri risultano fortemente negativi. Di speciale rilievo è l'entità delle pendenze, con la conseguenza che la Corte di Bologna si collocava, alla data del 31 dicembre 2010, al quinto posto fra tutte le Corti (ma in effetti, calcolando i procedimenti non registrati, al terzo posto,

dietro Roma e Napoli).

Quali le cause di tale stato di cose, e quali i rimedi? Sento quasi imbarazzo a insistere su quanto già dissi l'anno scorso e negli anni ancora precedenti, ma le cause dell'inefficienza del sistema sono sempre quelle e sono quindi costretto, ancora una volta, a ripetermi.

Com'è noto, la nostra Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, che costringe il P.M. a perseguire qualunque fatto di rilevanza penale. In conseguenza di ciò, una delinquenza che non ha pari in Europa ha fatto sì, stando ad uno studio della Commissione Europea per l'Efficacia della Giustizia, organo del Consiglio d'Europa, che l'Italia – dei 46 Paesi che fanno parte di tale organismo – è quello col maggior numero di nuovi procedimenti, precedendo la Turchia e la Francia (per vero, lo era nel 2008, ma le cose non dovrebbero essere nel frattempo mutate sensibilmente).

Nel civile, l'Italia occupava, sempre per numero di sopravvenienze, il secondo posto, preceduta dalla Russia e seguita dalla Francia e dalla Spagna.

Non senza rilevare che, secondo il medesimo rapporto, in Italia fu definito, nel 2008, in valori assoluti, il maggior numero di procedimenti penali, ed il maggior numero, dopo la Russia, pur di quelli civili, pare chiaro che, in questa situazione, occorra deflazionare il carico di lavoro e rafforzare, nel contempo, il sistema.

Attengono al primo punto: la depenalizzazione di tutti quei fatti di non particolare gravità pur muniti di sanzione penale; la creazione di testi unici nelle materie regolate con poca chiarezza e/o disorganicamente; la previsione, nel civile, di sanzioni per i comportamenti processuali di natura defatigatoria e strumentale.

Attengono al secondo: una più attenta valutazione della pianta organica dei magistrati; la tempestiva copertura dei posti vacanti; la revisione delle circoscrizioni degli Uffici giudiziari; la cessazione del divieto del turn over e la conseguente copertura dei posti del personale di cancelleria; la dotazione agli Uffici dei mezzi materiali occorrenti.

Non è questa la sede – non ne avrei il tempo – per esaminare *funditus* tutte le questioni appena indicate, e pertanto mi limiterò a sommarie considerazioni.

Depenalizzare. Il legislatore, ben consapevole che in talune materie, per lo più relative a rapporti pubblicistici, l'ordinamento non è in grado di ottenere l'osservanza del precetto, lo munisce di sanzione penale, confidando nel fatto che il timore della pena possa trattenere dal violarlo. Il che, ovviamente, finisce per ricadere sul magistrato, il quale potrebbe meglio dedicare il suo lavoro a fatti criminosi ben più rilevanti. Mi limito a ricordare l'odiosa presenza, nel territorio di molte Province della Regione, di associazioni mafiose, le cui illecite attività vanno contrastate senza alcun risparmio di forze (a tale riguardo, è di questi giorni l'ottima notizia della costituzione, a Bologna, su richiesta della Procura Generale, di un centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia). Sarebbe anche utile aumentare il numero dei reati estinguibili per oblazione, ossia mediante il pagamento di una somma di denaro, ed utilissimo intervenire su tutta una serie di reati monoffensivi, sì da renderli perseguibili a querela della parte offesa. Altro strumento praticabile – peraltro allo studio – potrebbe essere la sospensione dei procedimenti nei confronti degli imputati irreperibili, onde il duplice obiettivo di evitare la trattazione di processi spesso destinati a subire il meccanismo della restituzione in termini e di conformare il nostro sistema processuale ai principi della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Correggere le norme poco chiare o contraddittorie, si è detto. Capita spesso di imbattersi in disposizioni di legge che sembrano prive di senso, ovvero contraddirsi, con le intuibili conseguenze sul piano del contenzioso. E, sempre in tema di contraddizioni, ma questa volta del sistema, meno male che non si parla più del processo lungo e della prescrizione breve, l'uno destinato a non finire mai, dovendo il giudice accogliere tutte le richieste istruttorie della difesa, ove pertinenti, e l'altra a far estinguere il processo in tempi accorciati rispetto agli attuali.

Qualcosa di buono, sul piano della deflazione, è stato tuttavia fatto. L'anno scorso esprimevo l'auspicio che non deludesse, nei risultati, la mediazione conciliativa – per vero non vista di buon occhio dall'avvocatura – divenuta operativa a far tempo dal marzo del 2011. In sostanza, prima di introdurre una causa in certe materie, il futuro attore deve invitare il futuro convenuto, a pena di temporanea improcedibilità, a comparire davanti ad un mediatore, il quale cercherà di conciliare le parti, eventualmente formulando, ove non vi riesca, una proposta. Ebbene, per quel poco che si è potuto constatare nel distretto nei sei mesi successivi, i risultati sono apparsi alquanto confortanti. Vero è che è risultata piuttosto alta, toccando quasi il 65%, la percentuale di chi, chiamato a partecipare al procedimento mediatorio, non vi partecipa; e tuttavia, allorché vi partecipa, l'accordo è stato raggiunto nella più che ottima misura del 44,8% dei casi. Sarebbe opportuno, ciò detto, favorire il più possibile l'incontro delle due parti, eventualmente prevedendo, nei confronti di colui che non compaia, conseguenze pecuniarie al di là di quelle, modeste, oggi previste.

In definitiva, una buona legge. Ma altre iniziative legislative, dirette al medesimo fine, paiono apprezzabili. Così, apprezzabile è nel complesso la legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale – nel prevedere la possibilità, per le cancellerie, di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata, e, per il giudice d'appello, di emettere le così dette sentenze contestuali, e

nel prevedere altresì l'inappellabilità di certe sentenze – contiene anche norme volte a trattenere le parti da richieste chiaramente pretestuose. Tali norme, in particolare, dispongono che le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ove inammissibili ovvero manifestamente infondate, possono comportare la condanna della parte istante al pagamento di una somma che può raggiungere i 10.000 euro. Accadeva infatti che, appena pronunciata la sentenza di primo grado, la parte soccombente si desse a richiedere, pressoché sempre e comunque, quella sospensione, ingolfando in tale modo, una volta di più, il lavoro dei giudici. Ora ci penserà due volte.

La legge 183 del 2011 è peraltro apprezzabile, almeno nelle intenzioni, pur sotto un diverso profilo, prevedendo che, per le cause introdotte in appello da oltre due anni, la cancelleria debba comunicare ai procuratori delle parti di presentare, nei sei mesi successivi, un'istanza, sottoscritta da chi sottoscrisse il mandato difensivo, con cui manifestare, a pena di estinzione del giudizio, il persistente interesse alla trattazione. Almeno nelle intenzioni, ho detto, perché al legislatore era sfuggito che avrebbe assegnato alle cancellerie – appena capaci, quando lo sono, di smaltire il lavoro corrente – un ingentissimo aggravio. La Corte d'appello di Bologna, ad esempio, avrebbe dovuto effettuare oltre 20.000 comunicazioni, essendo circa 8.000 i procedimenti con quella anzianità. Dopo pochi giorni, con decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 il Governo, evidentemente resosi conto dello sconquasso che tutti gli Uffici avrebbero subito (ma era tanto difficile pensarci prima?), ha disposto che non occorre alcuna comunicazione, fermo il resto, tranne l'anzianità delle cause soggette all'istanza, aumentata a tre anni. Auspicando la conversione in legge del decreto legge, la legge in questione, così modificata, sarà accettabile, anche se il rinvio della causa a dopo il giugno 2012, per dare tempo di presentare l'istanza, comporterà grossi problemi, dovendo fissarsi, per la sua decisione, una nuova udienza, la quale non potrà che essere a lungo termine, essendo

tutte le udienze, da oggi e per alcuni anni, al completo. E' per questo motivo che ho raccomandato a tutti i Consigli dell'Ordine del distretto di invitare i procuratori a presentarsi all'udienza fissata per la decisione già muniti dell'istanza.

In definitiva, l'ordinamento ha cominciato a muoversi nel senso giusto, sia pure, talora, alquanto scompostamente.

Oltre al sottodimensionamento della pianta organica dei magistrati, posto in evidenza da pressoché tutti i Capi degli Uffici del distretto, sono causa di grave inefficienza le lunghe scoperture nei posti dei magistrati. Con riferimento ai primi giorni di quest'anno, a parte il Tribunale di Forlì, ove non si registrano vacanze, negli altri Tribunali si va da una percentuale di copertura (effettiva) del 5% a Ferrara sino a quella del 38% a Piacenza, mentre, quanto alle Procure della Repubblica, la minore copertura è nella Procura di Ravenna, con l'11%, e la maggiore nelle Procure di Reggio Emilia e Parma, entrambe con il 37%. In Corte d'appello le scoperture dei posti di Consigliere raggiungono il 16%, percentuale che aumenta al 19% se si considerano pur quelle dei Presidenti di sezione, laddove alla Procura Generale le scoperture dei posti di Sostituto Procuratore sono del 20%. Intuitivo il danno che deriva all'Ufficio dalla copertura di posti: perché le cause civili vengono rinviate e le udienze penali sono tenute in minor numero.

Naturalmente, spetta al Consiglio Superiore della Magistratura di provvedere al riguardo. L'anno scorso, in questa stessa sede, osservavo che, essendo fortemente aumentato il suo impegno con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, non era in grado, per ciò stesso, di provvedere per tempo alla copertura dei posti vacanti. Oggi debbo in parte rivedere quanto allora dissi: non riesco proprio a comprendere, ad esempio, come mai non sia stato ancora pubblicato (dico pubblicato, semplicemente

pubblicato) un posto di Consigliere della delicatissima sezione lavoro di questa Corte, scoperto da oltre un anno. Né mi sarebbe difficile fare altri esempi.

Ed ancora. Come si sa, per fare fronte a situazioni di carattere eccezionale, l'ordinamento prevede che il Capo della Corte possa disporre, all'interno del distretto, l'applicazione di un magistrato di un certo Ufficio ad altro Ufficio, e che, qualora ciò non sia possibile per le sofferenti condizioni di tutti gli Uffici del distretto, possa richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura la c.d. applicazione extradistrettuale, ossia l'applicazione ad un Ufficio del distretto di un magistrato di altro distretto.

Tale essendo la situazione del distretto dell'Emilia Romagna, non molto tempo fa, in distinte occasioni, ho presentato istanza al Consiglio Superiore della Magistratura per ottenere l'applicazione extradistrettuale in Corte di due magistrati: uno da assegnare alla terza sezione penale, gravata da un assai impegnativo processo legato al default Parmalat, ed un altro da assegnare alla sezione lavoro, la quale, priva peraltro del Presidente, è attualmente composta da soli tre consiglieri, sui cinque previsti in pianta.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, come già fece a suo tempo per il Tribunale di Parma in occasione dei processi Parmalat, ha accolto, per vero con rapidità, l'una e l'altra richiesta – ed oggi voglio ringraziarlo –, ed a tale fine ha invitato i magistrati aventi legittimazione a manifestare l'eventuale loro adesione (non potendo provvedere d'autorità). Uno di essi si è fatto avanti, dando il proprio consenso all'applicazione alla sezione penale, ma subito dopo l'ha revocato. Ed il perché è presto detto, ed è quanto mai stupefacente. Fino a non molto fa, il magistrato in applicazione extradistrettuale fruiva sia del vitto e dell'alloggio gratuiti, sia dell'indennità di missione. Poi quest'ultima è stata abolita rimanendo così l'altro beneficio. Ebbene, con provvedimento dell'agosto scorso il Ministero della Giustizia ha stabilito, innovando la precedente interpretazione delle norme regolanti la

materia, che al magistrato applicato spetta la somma omnicomprensiva di niente meno che.....22 euro giornalieri, per un totale di 660 euro mensili. Immaginiamo un magistrato che, ad esempio, viene dalla Sicilia. Come fa a mantenersi con questa somma? Ogni commento è superfluo.

Altro punto dolentissimo riguarda il personale di cancelleria. Com'è noto, da molti e molti anni non si bandiscono concorsi, cosicché il loro numero è andato via via diminuendo, costringendo i Capi degli Uffici a veri e propri salti mortali, a stringere la cinghia, per mantenere (quando è possibile) una pur minima efficienza dei servizi.

In caso di necessità, è il Capo della Corte che deve (come per i magistrati) provvedere alle contingenti necessità di un Ufficio applicando ad esso personale di altro Ufficio. Ebbene, non passa giorno, letteralmente, senza che io non debba emettere uno di tali provvedimenti: i quali, nell'attuale situazione di difficoltà di tutti gli Uffici, finiscono comunque per creare disservizio nell'Ufficio di provenienza (oltreché un senso di malumore).

Questa Corte d'appello, fra tutti gli Uffici del distretto, è la più penalizzata, essendo coperti solamente 86 posti (anzi 93, ma sette dipendenti sono distaccati in altri Uffici) sui 121 della pianta organica; sicché, quando fra breve tempo cinque dipendenti andranno in pensione, risulterà una percentuale di sostanziale scopertura di circa il 30%. Una qualunque azienda privata che fosse in queste condizioni sarebbe certamente destinata al fallimento. Per sovvenire a tale situazione ho scritto più volte al Ministero della Giustizia, presso cui più volte mi sono recato personalmente, per chiedere aiuto. Il quale, in effetti, mi è stato promesso. Ma da allora nulla è accaduto e le tante telefonate fatte non hanno sortito alcun effetto ("il dottore è impegnato...richiamerà", ma nessuno ha mai richiamato).

Addirittura, nel corso dell'ultimo colloquio che ebbi a Roma – là recatomi per caldeggiare, tra l'altro, la proroga del "comando", già prorogato, di un dipendente di altra pubblica amministrazione, in servizio alla Corte – mi fu suggerito di attenderne la scadenza, non essendo possibile un'ulteriore proroga, dopodiché avrei dovuto presentare una nuova istanza di comando, che sarebbe stata accolta. Feci esattamente ciò che mi era stato indicato, ma l'istanza non ebbe seguito per avere adottato, ci fu detto, quella procedura. Con quell'ufficio del Ministero non intratterrò più rapporti se non con atti formali, perché ho da difendere la dignità mia personale e soprattutto dell'Ufficio che ho l'onore di rappresentare.

Lascia ben a sperare, per finire, la legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui il Governo è stato delegato ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi con cui, tra l'altro, ridurre gli Uffici giudiziari di primo grado; procedere alla riduzione o soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale; prevedere che i magistrati ed il personale amministrativo degli Uffici soppressi entrino a fare parte degli Uffici cui siano trasferite le relative funzioni; prevedere la riduzione degli Uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, a meno che gli enti locali ne ottengano il mantenimento, facendosi peraltro integralmente carico delle spese di mantenimento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo; prevedere infine che il personale amministrativo degli Uffici soppressi sia assegnato, in misura non inferiore al 50%, al Tribunale o alla Procura della Repubblica limitrofa, e la restante parte all'Ufficio del giudice di pace cui siano trasferite le funzioni.

Ora, esclusa la soppressione di qualunque Tribunale del distretto, tutti fuoriuscendo dai parametri dettati dalla legge, potrà forse essere soppressa qualche sezione distaccata. Ma certamente, e finalmente, verranno soppressi i tanti Uffici del giudice di pace che non hanno (o forse non hanno più) ragione di esistere. A parte la non rilevante competenza dei giudici di pace in

ambito penale, i procedimenti di opposizioni alle sanzioni amministrative, che rappresentano il nucleo essenziale del loro lavoro nel civile, hanno superato in sole dieci sedi, nel 2010, le mille unità, in genere essendo stati poche centinaia, ed in taluni casi meno di cento (come Bettola con 34, Borgo Val di Taro con 14, Finale Emilia con 49, Pavullo nel Frignano con 94, Porretta Terme con 84, Vergato con 90).

Se la politica sarà capace di resistere alle enormi, prevedibilissime, pressioni di campanile, i risparmi di spesa saranno assai cospicui; allo stesso tempo, la riorganizzazione del servizio, sulla base di una valutazione globale e coordinata delle necessità, non mancherà di recare vantaggi ai Tribunali e alle Procure della Repubblica, e in definitiva all'intera collettività della Regione, gli uni e le altre potendo giovare del pur parziale apporto lavorativo del personale dei soppressi Uffici. L'unico punto della legge che desta sorpresa – per il fatto di dar luogo, quasi, ad un'abdicazione del Ministero della Giustizia alle proprie istituzionali funzioni – è la possibilità concessa agli enti locali di avere *in loco*, pagandone la spesa, un giudice sostanzialmente inutile.

Sulla mancanza di mezzi materiali, nulla di nuovo. Vi sono Uffici pienamente informatizzati, e lì è partito il processo civile telematico, ed altri che non lo sono. Presso il Tribunale di Modena è addirittura iniziato da tempo il processo penale telematico. In Corte d'appello, Cenerentola di sempre, la c.d. consolle del magistrato, primo passo verso il processo civile telematico d'appello, è di là da venire, e addirittura non tutti i magistrati sono dotati di computer (e quelli del civile non hanno nemmeno la stanza dove studiare le carte, perché il Comune non ha avuto a tutt'oggi le risorse sufficienti per rendere fruibili quei tanti locali dismessi circa un anno fa dal Tribunale di Bologna).

Proseguono e si moltiplicano presso tutti gli Uffici le c.d. buone

pratiche, che lo stesso legislatore ha voluto addirittura codificare convertendo in legge l'art. 37, co. 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Per la precisione, i Capi degli Uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni onde consentire ai laureati "più meritevoli" di svolgere presso di essi il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Parrebbe un premio per i migliori laureati, consentendo loro di frequentare gli Uffici giudiziari, ma in realtà, al di là dell'apparenza, si è inteso far decollare, senza spese per l'Amministrazione, quell'Ufficio del Processo che, già oggetto di un disegno di legge, era finito nel dimenticatoio.

Per la registrazione in Corte d'appello dei processi penali che pervengono dai Tribunali esiste un applicativo ministeriale chiamato Rege Relazionale, il quale richiede, per ciascuna singola registrazione, un periodo di tempo che varia, a seconda del numero degli imputati, delle imputazioni etc., dai venti minuti a ben oltre un'ora. Facendo la media, poco meno di dieci ore giornaliere per iscrivere i circa venti processi che giornalmente pervengono in Corte. Una cosa folle! Si è conseguentemente formato, per l'assoluta insufficienza del personale di cancelleria, un arretrato di circa 5.000 fascicoli, per la cui parziale eliminazione la Corte d'appello ottenne tempo addietro, dalla Regione Emilia Romagna e da una Fondazione bancaria, un sussidio di 100.000 euro, con il quale pagare quella ditta, specializzata del settore, che avesse vinto la gara d'appalto. Il Ministero, cui erano stati trasmessi gli atti della procedura, dapprima ebbe ad esprimere parere di "non congruità" sull'offerta dell'unico concorrente, quasi che quel denaro provenisse da un capitolo del proprio bilancio. Sono seguite altre interlocuzioni, ed ancora non si è giunti alla conclusione. Ed è passato ben oltre un anno!

Questa essendo, con qualche rara eccezione, la situazione

degli Uffici giudiziari, pare chiaro come essi ben difficilmente possano funzionare in maniera appena decente. Obbiettare che tutto dipende dai loro Capi, dalle loro capacità organizzative, manageriali, è fuorviante, perché neanche un manager i miracoli li sa fare. Ho detto poc'anzi che una qualunque azienda che si trovasse nelle stesse condizioni della Corte sarebbe destinata al fallimento. Ebbene, il medesimo concetto, riferito all'intero sistema giustizia, lo espresse l'anno scorso, con assai maggior autorevolezza, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Che fare, a questo punto? C'è una qualche speranza di cambiamento, o bisogna rassegnarsi? Intorno alla domanda ruotano due opposti sentimenti: il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà.

Se tutti finalmente, quasi un soprassalto di orgoglio collettivo, volessimo cambiare un certo modo di pensare diventato comune – tale da rendere ghiotta notizia di stampa il fatto di un dirigente di società rifiutatosi di ricevere una tangente –, e ritornare così ai principi e ai valori che stanno a fondamento della Costituzione, si recupererebbe l'oramai da molti dimenticato senso dello Stato.

Ciò potrebbe avvenire attraverso quella che qualcuno ha chiamato, con espressione immaginifica e tuttavia densa di significato, "rivoluzione della legalità". Il rigoroso rispetto della legge e la riprovazione della coscienza civile nei confronti chi la viola, produrrebbero mutamenti radicali pur sul piano del rendere giustizia.

Ci vorrà del tempo. Ma già si hanno i primi – indefiniti, indistinti – sentori di cambiamento. Fortunatamente.

Con quest'auspicio, vi ringrazio dell'attenzione.